

**COMITATO RISTRETTO COSTITUITO PER L'ESAME DEI DISEGNI DI
LEGGE N. 162 E CONGIUNTI (Riforma della RAI)**

SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAI RELATORI

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 208)*

1. All'articolo 3, comma 1, del testo unico dei servizi di *media* audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *c-bis*) è inserita la seguente: «*c-ter*) “*influencer*”: soggetti che esercitano un'attività analoga o comunque assimilabile a quella dei fornitori di servizi di media audiovisivi sottoposti alla giurisdizione nazionale, secondo i criteri definiti con apposito provvedimento adottato dall'Autorità in conformità alla normativa dell'Unione europea»;

b) alla lettera *aa*) dopo le parole: «le piattaforme distributive» sono inserite le seguenti: «anche digitali».

Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 208)*

1. All'articolo 4, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. Il parere allo schema di contratto di servizio espresso dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è adottato con la maggioranza dei due terzi ed è vincolante. Dopo la seconda votazione, il parere è espresso a maggioranza assoluta dei componenti della Commissione stessa.».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208)

1. All'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) la presentazione imparziale al pubblico di una pluralità di informazioni e opinioni, conformemente alla missione di servizio pubblico definita a livello nazionale»;

2) alla lettera e), dopo le parole: «e tecniche» sono inserite le seguenti: «, anche mediante l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale,»;

b) il comma 5 è abrogato.

Art. 4.

(Introduzione dell'articolo 49-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, per la valorizzazione delle partecipazioni societarie della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 208 del 2021, dopo l'articolo 49 è inserito il seguente:

«Art. 49-bis. – *(Valorizzazione delle partecipazioni societarie della RAI S.p.a.)*

1. Al fine di garantire una gestione più efficace, trasparente e sostenibile delle società partecipate, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. è autorizzata a cedere quote delle proprie partecipazioni in società controllate, mantenendo comunque, per quanto riguarda le società non quotate, il controllo societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
2. Il piano di valorizzazione delle partecipazioni è deliberato dal consiglio di amministrazione, previo parere dell'assemblea e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle disposizioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il piano deve altresì essere coerente con i principi di economicità, efficienza e sostenibilità gestionale previsti dall'articolo 20 del medesimo testo unico.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle finalità di servizio pubblico radiotelevisivo e dei principi di trasparenza nella gestione delle società controllate.».

Art. 5

(Introduzione dell'articolo 58-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)

1. Nel titolo VIII del testo unico dei servizi di *media* audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, all'articolo 59 è premesso il seguente:

«Art. 58-bis. – (Servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)

1. La società a cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, ai sensi dell'articolo 59, si impegna a riservare un canale interamente dedicato alla trasmissione di programmi e rubriche di promozione culturale, di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo, nel quale non possono essere trasmessi *spot* pubblicitari o televendite di alcun tipo, rendendo riconoscibile per i telespettatori in modo agevole e immediato che la programmazione del canale è finanziata dal contributo del canone o dalla fiscalità generale.
2. Il ruolo del servizio pubblico comprende anche la fornitura di servizi audiovisivi rivolti al grande pubblico anche sulle nuove piattaforme digitali, intesi anche a soddisfare interessi speciali, purché essi rispondano alle esigenze democratiche, culturali e sociali della collettività, senza effetti distorsivi sul mercato.
3. Con cadenza annuale, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale presenta alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il piano strategico per l'innovazione digitale e il piano editoriale previsto per l'anno successivo.».

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 59 del testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208)

1. All'articolo 59 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, le parole: «d'intesa» e «e dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*» sono soppresse;
- b) il comma 7 è abrogato.

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 61 del testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208)

1. All'articolo 61 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«Il bilancio, entro trenta giorni dalla data di approvazione, è trasmesso all'Autorità che entro il termine di quindici giorni rilascia un parere tecnico e, successivamente, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.»;

b) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per garantire l'adeguatezza, la sostenibilità e la prevedibilità delle risorse finanziarie necessarie a garantire la fornitura del servizio, l'ammontare del canone di abbonamento di cui al primo periodo non può subire una variazione negativa se non in presenza di condizioni eccezionali debitamente motivate, che comportino la riduzione delle esigenze di finanziamento. Ogni variazione in riduzione deve essere accompagnata da una relazione tecnica trasparente e verificabile, redatta secondo criteri oggettivi e coerenti con gli obblighi europei in materia di pluralismo, indipendenza editoriale e stabilità economica delle emittenti pubbliche. In ogni caso, qualunque variazione in negativo dell'ammontare del canone non può superare il cinque per cento rispetto all'importo dell'anno precedente»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. La società concessionaria riferisce semestralmente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in merito all'impiego effettivo delle risorse derivanti dal gettito del canone.

3-ter. La società concessionaria riferisce semestralmente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in merito all'impiego effettivo delle risorse provenienti dagli introiti pubblicitari, in conformità ai principi della contabilità separata».

Art. 8.

(Modifica all'articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208)

1. All'articolo 62, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 208 del 2021, le parole: «del Ministero per il contratto nazionale di servizio ovvero» sono soppresse.

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208)

1. All'articolo 63 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I membri del consiglio d'amministrazione restano in carica per cinque anni e sono rieleggibili. In caso di rinnovo consecutivo, il mandato può essere rinnovato una sola volta. Tale limite si applica in ogni caso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le modalità di rinnovo del mandato sono stabilite dallo statuto, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma.»;

b) al comma 14, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Dopo la seconda votazione, il parere è espresso a maggioranza assoluta dei componenti della Commissione stessa.»;

c) il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. I membri del consiglio di amministrazione sono così individuati:

a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica, con la maggioranza dei 2/3 e dalla terza votazione con la maggioranza assoluta;

b) uno designato dall'assemblea dei dipendenti a tempo indeterminato della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno cinque anni consecutivi, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa;

c) partecipano al Consiglio di amministrazione senza diritto di voto un rappresentante designato dalla Conferenza Stato-Regioni e uno indicato dalle associazioni dei Comuni d'Italia.»;

d) al comma 16 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le candidature non possono essere presentate a entrambe le Camere.»;

e) il comma 18 è sostituito dal seguente:

«18. Ove vengano meno i requisiti soggettivi di cui al comma 10 ovvero per giusta causa o gravi violazioni di legge, la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata dall'Assemblea e acquista efficacia previo parere favorevole dei 2/3 dei membri della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.»;

f) al comma 21, l'alinea è sostituito dal seguente: «Il consiglio di amministrazione nomina il Presidente e l'amministratore delegato, con provvedimento motivato. Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno tenendo conto delle materie segnalate dall'Amministratore Delegato e delle proposte degli organi delegati, ne presiede le adunanze, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Concorre a garantire la coerenza tra l'indirizzo editoriale e la gestione esecutiva. Vigila affinché siano rispettati il pluralismo e le diverse linee editoriali, riferendone alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Inoltre, il Presidente cura la convocazione dell'assemblea, in esecuzione della deliberazione del consiglio di amministrazione.

L'amministratore delegato:»;

g) al comma 23, le parole: «L'amministratore delegato rimane in carica per tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «L'amministratore delegato rimane in carica cinque anni»;

h) il comma 25 è sostituito dal seguente: «25. Al Presidente e all'amministratore delegato della società RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. non si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».

Art. 10.

(Efficacia delle disposizioni in materia di designazione del consiglio di amministrazione)

1. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 23 dell'articolo 63 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 208 del 2021, come modificati dall'articolo 9 della presente legge, si applicano a decorrere dalla data di scadenza del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 23 dell'articolo 63 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 208 del 2021, come modificati dall'articolo 6 della presente legge, si applicano anche ai membri che hanno ricoperto la carica prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249)

1. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 5), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'Autorità adotta un apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge. L'Autorità adegua l'organizzazione e la tenuta del registro alle previsioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024»;

b) alla lettera b), numero 11), dopo le parole: «criteri di correttezza metodologica, trasparenza» è inserita la seguente: «, comparabilità,», e dopo le parole: «dell'intero settore di riferimento» sono inserite le seguenti: «attraverso propri strumenti di rilevazione, raccolta, verifica e misurazione, o strumenti di cui detengano il pieno controllo».

Art. 12

(Disposizioni transitorie)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'adeguamento dello statuto della RAI–Radiotelevisione italiana S.p.a. alle disposizioni recate dalla legge medesima.

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.